

Decreto n. 2445 del 23/12/2025

DIREZIONE GENERALE

Linee Guida dei controlli sul mantenimento del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di appalto da parte degli operatori economici aggiudicatari di lavori, servizi e/o forniture. Adozione.

Il Direttore Generale

VISTI:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il Dlgs 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il decreto n. 265 dd. 12/02/2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione dell'Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDiS) per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 e documenti collegati. Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2027. Adozione" e successiva integrazione con decreto n. 339 dd. 21/02/2025, approvato con DGR n. 255 dd. 28/02/2025;
- la D.G.R. 1116/2023 relativa all'articolazione della Regione e degli Enti regionali e la DGR 1143/2023 di conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, dal 02/08/2023 al 01/08/2026;

PREMESSO CHE:

- il Libro II Parte V del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" reca la disciplina dello svolgimento delle procedure;
- gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che riguardano rispettivamente le cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione alla procedura di appalto;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

PRESO ATTO CHE con decreto n. 1151 dd. 20.06.2025 sono state adottate le Linee Guida inerenti la "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli

affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00”;

CONSIDERATO altresì CHE nulla viene specificato per le gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro e per le altre procedure di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 50, per le altre procedure sopra soglia previste dal codice, per le concessioni e, in generale, per tutte le altre procedure disciplinate dal codice medesimo;

RITENUTO quindi CHE per le procedure di cui al paragrafo precedente non si possa seguire la procedura di verifica delle dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato ma che si debba verificare tutte le dichiarazioni presentate ai fini della partecipazione alla procedura;

RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP “*effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate*”;
- l'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 prevede che “*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*”;

RICHIAMATO altresì l'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “*Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95*

”;

PRESO quindi ATTO che il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 vanno verificati non soltanto ai fini dell'aggiudicazione ma durante tutta la durata dell'appalto per tutte le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, per le altre procedure sopra soglia previste dal codice, per le concessioni e, in generale, per tutte le altre procedure disciplinate dal codice medesimo;

RITENUTO CHE

- per quanto riguarda le procedure di affidamento diretto in corso di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può verificare il mantenimento dei requisiti di partecipazione effettuando controlli a campione, come previsto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste nel decreto n. 1151 dd. 20.06.2025 sopra citato;
- per quanto riguarda gli affidamenti diretti in corso di importo pari o superiore a 40.000 euro e per le altre procedure in corso di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 50, per le altre procedure in corso sopra soglia previste dal codice, per le concessioni in corso e, in generale, per tutte le altre procedure in corso disciplinate dal codice medesimo la stazione

appaltante verificherà il mantenimento dei requisiti di partecipazione di tutti gli operatori economici con cadenza semestrale (gennaio e luglio di ogni anno);

CONSIDERATO quindi CHE si rende necessario adottare delle Linee Guida che definiscano le modalità operative relative ai controlli sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di adottare le Linee Guida inerenti la "Procedura dei controlli sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara per le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, per le altre procedure sopra soglia previste dal codice, per le concessioni e, in generale, per tutte le altre procedure disciplinate dal codice medesimo", come da allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa alcuno per l'Ente;
3. di pubblicare il presente decreto ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Referente istruttoria: Alessandra Coceani

IL DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Olla